

Prot. N. 0267224 / P / GEN  
dd. 08/05/2023

AMM: r\_friuve  
AOO: grfv

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SVA/SIC/879  
(da citare cortesemente nell'oggetto di vostre future  
eventuali comunicazioni)

Al Comune di Trieste  
c.a. Dott. Arch. Eddi Dalla Betta  
[comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

e per conoscenza  
Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  
Servizio biodiversità  
[biodiversita@certregione.fvg.it](mailto:biodiversita@certregione.fvg.it)

Oggetto: Istanza prot. 207837 dd. 07/04/2023 - variante al piano regolatore generale comunale di livello comunale "Accesso nord: mobilità sistemica e turistica". Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e DGR 1183/2022 - "cabinovia metropolitana". Sospensione del procedimento per verifica di elementi idonei al superamento del divieto di cui alla L.R. 14/2007 e dal D.M 184/2007.

La presente in riferimento alla nota pervenuta via PEC il 7 aprile 2023 con cui codesto Comune di Trieste ha formulato istanza di Valutazione di incidenza (VINCA) per la variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) finalizzata alla realizzazione dell'opera in oggetto allegando, oltre a tutta la documentazione già inviata per la Valutazione ambientale strategica (VAS), ulteriore documentazione specifica per la Valutazione di Incidenza.

In particolare, dall'analisi della documentazione allegata, emerge che il RUP dell'intervento ha ritenuto che il progettato impianto di cabinovia metropolitana, a cui è finalizzata la variante al PRGC per la quale il Comune ha richiesto la VINCA all'interno del procedimento di VAS, pur attraversando in parte una Zona di Protezione Speciale (ZPS), non rientri nei progetti vietati dal decreto del Ministro dell'Ambiente 184 del 17/10/2017.

Nel merito il Comune ha ritenuto che il divieto posto dal richiamato Decreto all'articolo 3 comma 1 lettera m) concernente la "realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto..." deve leggersi come limitato agli impianti di risalita a fune strettamente funzionali e connessi a piste da sci, ovvero ad impianti in aree montane e non agli impianti a fune di trasporto come la Cabinovia per cui si è disposta la variante al PRGC.

Le considerazioni del RUP non possono essere condivise da questa Amministrazione dato che il D.M. 184/2007 stabilisce criteri minimi uniformi per la tutela delle ZPS e delle SIC e che al fine di garantire la massima tutela delle ZPS si deve escludere una lettura della norma tale da collegare funzionalmente e congiuntamente i due termini "impianto a fune di risalita e pista da sci". Piuttosto si ritiene vada individuata la ratio del divieto in questione nella volontà del legislatore di escludere tutte le tipologie di impianto a fune in quanto tutte ugualmente idonee a comportare un impatto sulla sicurezza dei volatili e un impatto sull'habitat dipendente anche dalle modifiche ambientali conseguenti alla realizzazione delle strutture.

Nell'ordinamento regionale detti criteri hanno trovato attuazione con la legge regionale 14/2007.

Per quanto qui di interesse la sopra richiamata legge regionale ha stabilito all'articolo 3, comma 1, che: *"Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE."*

Il successivo comma 2, nel ricomprendere alla lettera k bis) tra le attività, le opere e gli interventi vietati *"la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci"*, fa espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 ai sensi del quale *"Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000."*

A tale proposito il RUP, al fine di superare il divieto di cui sopra, ha allegato una serie di documenti utili per valutare il ricorrere delle deroghe previste dalla normativa.

Lo scrivente Servizio ritiene di dover quindi effettuare un'autonoma e separata valutazione volta a ponderare, anche con l'acquisizione dei pareri dei soggetti preposti alla relativa tutela, se la variante ed il progetto proposto siano connessi alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

Logicamente prima che giuridicamente solo ove sia comprovata la sussistenza delle ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente si potrà procedere alla VINCA.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si sospende il procedimento di VINCA ai fini della verifica della sussistenza delle ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente che rendono autorizzabile la progettanda Cabinovia.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO  
VALUTAZIONI AMBIENTALI  
(CELLA)

*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*